

I forfettari e scontrini elettronici

Forfettari: dal 1° gennaio 2020 obbligo all'invio dei corrispettivi elettronici

Nonostante le numerose modifiche che si stanno apportando al regime forfettario, la linea di Governo rimane impassibile riguardo ai **corrispettivi elettronici anche per i forfettari**.

Secondo le fonti, l'obbligo scatterebbe dal 1° gennaio 2020. Sarà dunque necessario, per i commercianti al minuto, artigiani o comunque tutti coloro che emettono scontrini per le loro vendite, munirsi il prima possibile di un registratore di cassa in grado di inviare i corrispettivi al fisco.

Rimane, per fortuna immutato, il quadro riguardante l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica, secondo l'art. articolo 1 comma 3 del [D.Lgs 127/2015](#) , i quali forfettari non ne sono obbligati.

Sarà invece facoltà aderire alla fatturazione elettronica per i forfettari, ricevendo un bonus, corrispondente alla riduzione di un anno per il periodo di accertamento.

Vedi anche

[Forfettari 2020 ultime novità](#)

Scontrini elettronici: come funzionano?

Per il consumatore finale o cliente, sostanzialmente non cambia nulla. Lo scontrino cartaceo dovrà sempre essere dato e conservato, come nelle modalità previste dalla norma vigente.

Cambia invece per il commerciante, il quale non dovrà più annotare i corrispettivi sul registro, ma gli stessi verranno inviati al fisco dal registratore di cassa. Gli stessi saranno poi disponibili sulla piattaforma "Fatture e corrispettivi" del contribuente consultabile sul [LINK](#) .

I dati verranno acquisiti dal Fisco in tempo reale e saranno a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria. I tempi di accertamento saranno quindi ridotti.

Per accedere alla piattaforma di consultazione, sarà necessario avere le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, o un certificato di firma digitale abilitato. Lo stesso sistema per la consultazione delle fatture elettroniche.

Scontrini elettronici: errori e sanzioni

Il MEF (Ministero dell'economia e delle finanze), ha già comunicato che il primo semestre non saranno applicate sanzioni, in caso di errori o di mancato invio dei corrispettivi, vigendo comunque l'obbligo. Quindi fino al 30 giugno 2020, si potrà tirare un sospiro di sollievo.

Saranno inoltre esonerate all'emissione dello scontrino elettronico alcune operazioni di cui Decreto del 10/05/2019 – Min. Economia e Finanze ([vedi LINK](#))

Tuttavia, in caso di invio tardivo oltre il mese, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97:

- la **sanzione del 100% dell'imposta** relativa agli importi

non correttamente documentati, con **un minimo di 500 euro.**

- **sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o della sospensione dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva, quando vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, in cinque anni.**

Quindi raccomandiamo molta attenzione. Dato che il sistema elettronico sarà gestito dal registratore di cassa, lo stesso dovrà funzionare alla perfezione e dovrà ricevere una manutenzione regolare, al fine di non creare scompensi, o nei casi limite, le sanzioni citate poco fa.